




CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
14/087/SRFS/C7

CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL 10-7-2014



**Determinazione in merito ai pagamenti agli interessati di cui alla
Legge 25 febbraio 1992 n. 210**

**Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di
tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie trasfusioni e
somministrazioni di emoderivati**

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome riunitasi in data odierna, rappresenta nuovamente al Governo l'urgenza di definire la problematica rimaste aperte dopo la Conferenza Stato-Regioni del 29 maggio 2014 relative agli indennizzi previsti dalla Legge 210/1992 a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.

Si è infatti in attesa di un incontro, concordato in questa sede, con i Ministri interessati più volte sollecitato dalle Regioni.

Nel ribadire tutte le istanze contenute nei documenti, che si consegnano nuovamente, la Conferenza odierna ha deciso di posticipare la data dell'interruzione del pagamento di tali indennizzi dal 1° luglio 2014 – come specificato nel documento della Conferenza del 10 aprile 2014 – al 1° ottobre 2014. Ciò per dar modo e tempo di informare i beneficiari e spiegare loro le motivazioni di tale interruzione, qualora non ci siano risposte da parte del Governo.

Roma, 10 luglio 2014

CONSEGNA TO NELLA SEDUTA
DEL 10-7-2014



**CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
IL PRESIDENTE**

Prot. n. 2646/C7SAN

Roma, 05 giugno 2014

Comunicazione trasmessa solo via fax
sostituisce l'originale
ai sensi dell'art.6, comma 2, della L. 412/1991

F A X

On. Pierpaolo Baretta
Sottosegretario Ministero
dell'Economia e delle Finanze

p.c. Dott. Vito De Filippo
Sottosegretario di Stato
al Ministero della Salute

LORO SEDI

Gentile Sottosegretario,

mi riferisco alle problematiche connesse agli indennizzi previsti dalla **Legge 210/1992 a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.**

Nel merito, Le richiedo di convocare in tempi brevi l'incontro da Lei preannunciato in sede di Conferenza Stato - Regioni del 29 maggio u.s., al fine di definire le questioni urgenti riportate nei documenti della Conferenza delle Regioni e della Province autonome del 10 aprile e del 29 maggio u.s., consegnati nel corso delle riunioni della Conferenza Stato - Regioni, che si allegano.

Resto in attesa di ricevere con cortese sollecitudine un riscontro alla richiesta di incontro, anche in considerazione della decisione già assunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, di disporre l'interruzione del pagamento di tali indennizzi a partire dal 1° luglio 2014.


Con le più vive cordialità.

Vasco Errani

All.to:c.s.

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
VIA PARIGI, 11 - 00185 ROMA

TEL. 06/4888291/r.a. - FAX 06/4881658 - internet <http://www.regioni.it> - e-mail: conferenza@regioni.it



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
14/065/SR01/C7

**PROBLEMATICHE CONNESSE AGLI INDENNIZZI PREVISTI DALLA
LEGGE N. 210 DEL 1992 A FAVORE DEI SOGGETTI DANNEGGIATI DA
COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI VACCINAZIONI
OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI E SOMMINISTRAZIONI EMODERIVATI**

Punto 1) Odg Conferenza Stato-Regioni

**PROPOSTA DI ACCORDO DA SOTTOSCRIVERE IN SEDE DI
CONFERENZA STATO REGIONI**

La Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome

nella seduta del 29 maggio 2014, relative alle problematiche connesse agli indennizzi previsti dalla Legge n. 210/1992 a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni da emoderivati.

Premesso che:


- il finanziamento della funzione di concessione degli indennizzi in questione è di competenza statale ai sensi di quanto disposto dalla legge 210/1992 e dal D.lgs. 112/1998, che ha attribuito alle Regioni l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia da svolgere sulla base delle risorse finanziarie ad esse assegnate;

- per coprire gli oneri della legge 210/1992, le Regioni non possono utilizzare il Fondo Sanitario Regionale in quanto tale indennizzo non rientra tra i Livelli Essenziali di Assistenza. Inoltre, poiché tale indennizzo ha natura assistenziale, non può essere soggetto a tagli o a riduzioni costituendo, pertanto, una spesa obbligatoria;
- la legittimazione passiva, processuale e finanziaria dello Stato in materia, è stata riconosciuta definitivamente in sede giurisdizionale;
- le Regioni sono pertanto solo enti pagatori per conto dello Stato e provvedono al pagamento degli oneri connessi alla l.210/1992 a fronte del relativo rimborso da parte dello Stato.

Dato atto che le Regioni, pur in assenza dei finanziamenti statali, dal 2012 hanno continuato a corrispondere gli indennizzi al fine di evitare gravi conseguenze sociali a carico dei beneficiari per i quali, spesso, tale emolumento costituisce l'unica fonte di sostentamento. Tuttavia, tale corresponsione da parte delle Regioni è stata effettuata sempre a titolo di anticipo, in attesa di refusione da parte dello Stato;

Considerato che, a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 293/2011 e della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 3/9/2013, il Governo è stato condannato al pagamento della rivalutazione della componente dell'indennizzo corrispondente all'Indennità Integrativa Speciale a tutti i beneficiari a decorrere dalla data di concessione dell'indennizzo e che il pagamento degli arretrati maturati a tale titolo da parte dei beneficiari comporta un esborso di notevole entità che le Regioni non sono in grado di sostenere in mancanza di erogazione anticipata delle risorse da parte dello Stato;

Considerato, inoltre, che il Ministero della Salute ha già provveduto al pagamento degli arretrati dovuti a titolo di rivalutazione dell'Indennità Integrativa Speciale a circa 9000 persone le cui pratiche amministrative sono rimaste a proprio carico in



base all'accordo tra Governo, regioni e Province autonome, Comuni, Province e comunità Montane, sancito in Conferenza Unificata in data 8 agosto 2001 (rep. Atti n. 492/CU);

Ritenuto che occorra prontamente risolvere, secondo modalità uniformi su tutto il territorio nazionale, la grave situazione che si è venuta a creare a seguito dell'azzeramento dei capitoli di bilancio delle funzioni trasferite, consentendo altresì di adempiere alle pronunce della Corte Costituzionale n. 293/2011 e della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 3/9/2013 citate e di creare le condizioni per garantire i diritti dei cittadini, evitando situazioni di disparità di trattamento;

Tutto ciò premesso

Prende atto

della disponibilità politica del Governo ad individuare le fonti finanziarie idonee a garantire copertura al finanziamento di tutti gli oneri derivanti dall'applicazione della legge 210 e in particolare:

- a rifondere tutto quanto anticipato dalle Regioni per il pagamento degli indennizzi per gli anni 2012/2013;
- a prevedere un apposito finanziamento decorrente dall'anno 2014 e per gli anni a venire, idoneo a coprire tutti gli oneri dell'applicazione della legge 210/1992, anche mediante la determinazione di uno specifico costo funzione;
- a mettere a disposizione delle Regioni i finanziamenti necessari a garantire il pagamento degli arretrati per la rivalutazione dell'Indennità Integrativa Speciale a tutti i beneficiari aventi diritto entro i termini previsti per l'attuazione della sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo;

della piena disponibilità da parte delle Regioni ad effettuare i pagamenti degli arretrati dovuti per la rivalutazione dell'Indennità Integrativa Speciale in presenza del




finanziamento da parte del Governo e ad effettuare ogni altro adempimento amministrativo inerente la loro funzione di Enti pagatori.

Conviene

- di stabilire con apposito e successivo accordo, da raggiungere entro il 30 giugno 2014, le modalità operative e gli importi dettagliati per l'attuazione degli impegni sopra assunti;
- di mantenere inalterato l'assetto delle responsabilità istituzionali, finanziarie ed amministrative sopra individuate nell'attuazione della Legge 210/1992;
- Fermo restando quanto sopra stabilito, di avviare altresì le opportune valutazioni tecnico-scientifiche che, nel quadro degli obiettivi di finanza pubblica e sulla base del progresso farmacologico, possano consentire l'adeguamento e la revisione di quanto previsto dalla legge 210/92 nel mantenimento della tutela dei diritti dei soggetti danneggiati e con i relativi oneri a carico dello Stato.

Roma, 29 maggio 2014

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text and a small number '4' in the bottom right corner.

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
DEL 10-7-2014



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
14/036/CR7d/C7

**ORDINE DEL GIORNO IN MERITO AL PROBLEMA DEL
MANCATO FINANZIAMENTO DA PARTE DELLO STATO
DEGLI ONERI PER GARANTIRE IL PAGAMENTO DEGLI
INDENNIZZI PREVISTI DALLA L. 210/1992**

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome

Premesso

che lo Stato, a partire dall'anno 2012, non ha più provveduto allo stanziamento dell'apposito finanziamento, da ripartire alle Regioni e alle Province Autonome, per il pagamento degli indennizzi previsti dalla l.210/1992 "Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati" e non ha mai individuato e corrisposto le risorse utili al riconoscimento degli arretrati, che spettano a tutti i soggetti indennizzati a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 293 del 2011.

Considerato

che le competenze in materia, conferite alle Regioni con il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche, consistono in funzioni e compiti amministrativi che comportano spese obbligatorie i cui oneri sono

posti a carico del Ministero della Salute e che Regioni e Province Autonome sono meri "enti pagatori" delegati al pagamento degli indennizzi, anticipando le risorse necessarie a fronte di puntuale rimborso da parte dello Stato degli oneri sostenuti.

Ribadito

pertanto che compete allo Stato assicurare il flusso finanziario idoneo a garantire l'esercizio dei compiti amministrativi spettanti alle Regioni.

Evidenza

che la situazione che si è venuta a creare a fronte del mancato finanziamento degli oneri per il pagamento degli indennizzi di cui alla l. 210/1992 è estremamente grave per diversi ordini di motivi, in quanto oltre a comportare disparità di trattamento tra cittadini portatori dei medesimi diritti, costituisce un onere finanziario che le Regioni e le Province Autonome non sono in grado di sopportare. Infatti, pur in assenza del finanziamento statale, le stesse hanno continuato, dal 2012 ad oggi, ad erogare il pagamento degli indennizzi alle persone interessate, maturando un credito crescente nei confronti dello Stato che ammonta a oltre 325 milioni di euro complessivi per gli anni 2012 e 2013. In assenza della copertura finanziaria da parte dello Stato, ciò potrebbe comportare anche una grave responsabilità erariale. Inoltre, per garantire il pagamento degli arretrati dovuti a titolo di rivalutazione dell'Indennità integrativa speciale (IIS), il fabbisogno finanziario stimato dalle Regioni ammonta a oltre 200 milioni di euro e, a seguito della sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 3/9/2013 si dovrà garantire il pagamento di tali oneri entro il 3 giugno p.v.

Dato atto che, finora, tutte le iniziative intraprese in materia dalle Regioni e dalle Province Autonome non sono state accolte dal Governo e che ormai non è più procrastinabile tale situazione di totale latitanza di relazioni e di rapporti di leale collaborazione istituzionale che consentano di affrontare



risolvere il problema.

Chiede

la convocazione, entro il mese di maggio, di una riunione straordinaria della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano monotematica su tale argomento, alla quale siano presenti tutti i Ministri competenti in materia, nell'ambito della quale:

- 1) Vengano definite e accertate le competenze dello Stato in relazione al finanziamento delle funzioni relative alla l.210/1992.
- 2) Siano garantiti a favore delle Regioni e Province Autonome:
 - il rimborso di tutti gli oneri sostenuti per gli anni 2012 e 2013, nonché il ripristino del finanziamento per gli anni successivi;
 - il finanziamento degli oneri dovuti per il pagamento degli arretrati della rivalutazione dell'IIS, secondo modalità e calcoli condivisi tra Regioni e Province Autonome e Ministeri competenti.

In mancanza di Accordo con lo Stato nei termini sopra esposti, le Regioni e le Province Autonome assumeranno una posizione unitaria, da attuarsi secondo modalità operative omogenee, disponendo l'interruzione del pagamento degli indennizzi a partire dal 1/7/2014 e provvedendo ad adire le vie legali per ottenere la restituzione delle somme anticipate a titolo di pagamento degli indennizzi, nonché al fine di far dichiarare l'esclusiva responsabilità statale in ordine a tutti gli oneri derivanti dalla legge 210/1992.

Roma, 10 aprile 2014

